

Gentile cliente
Alla c.a. Amministrazione del Personale

Milano, 30 gennaio 2020

TRASFERTA E TRASFERTISMO

Circolare n. 8

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 TUIR;
- Dlgs n. 314/1997;
- Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 1997;
- Messaggio INPS 27271 del 5 dicembre 2008;
- Interpretazione autentica Art. 7-quinquies Dlgs n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016
- Circolare INPS n. 158 del 23 dicembre 2019

Il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro, in questi casi, a seconda delle modalità di svolgimento della prestazione, e degli impegni contrattuali assunti dalle parti si possono configurare due fattispecie:

- ➔ della trasferta "occasionale" cosiddetta **Trasferta**
- ➔ della trasferta "strutturale o per contratto" cosiddetto **Trasfertismo**

Le due ipotesi sopra menzionate seguono una disciplina contributiva e fiscale particolare secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 51, come modificati dal decreto legislativo n. 314/1977.

TRASFERTA

Il comma 5 dell'articolo 51 del TUIR prevede un'esenzione entro determinati limiti giornalieri (gli importo subiscono riduzioni proporzionali per effetto degli eventuali rimborsi di vitto e alloggio e, comunque, diversi se la trasferta è effettuata in Italia o all'estero) nelle ipotesi di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale e una totale imponibilità per le trasferte effettuate nello stesso comune, tranne che per i rimborsi effettuati per le spese documentate.

TABELLA riassuntiva importo esenzione giornaliera

Tipologia di Trasferta	Non forniti né rimborsati vitto e alloggio	Fornito o rimborsato Il vitto o l'alloggio	Fornito o rimborsato sia il vitto che l'alloggio
	<i>Limite intero di esenzione</i>	<i>Limite di esenzione ridotto di 1/3</i>	<i>Limite di esenzione ridotto di 2/3</i>
In Italia	46,48	30,98	15,49
All'estero	77,47	51,64	25,82

1

TRASFERTISMO

Il comma 6 dell'articolo 51 del TUIR prevede un diverso trattamento contributivo e fiscale, per le indennità erogate ai trasfertisti, **ossia coloro i quali sono tenuti per "contratto" all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili**, in tali casi ne prevede un'imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare rinviando ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti.

Considerato che il decreto Ministeriale non è mai stato emanato il Ministero delle Finanze con circolare n. 326/E del 1997 ha individuato gli elementi identificativi del Trasferto, prevedendo **la contestuale sussistenza** dei seguenti elementi:

1. **la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro**, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione;
2. **lo svolgimento di attività lavorativa che richieda la continua mobilità del dipendente** (ossia lo spostamento costituisce della prestazione di lavoro);
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi, **di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa**, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuisca senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente legato in trasferta.

A seguito della mancata e contestuale sussistenza delle condizioni non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 51 del TUIR.

Nel rimanere a disposizione per maggiori dettagli porgiamo i nostri cordiali saluti.

Maurizio Ferrari
Consulente del Lavoro
P&S STP s.r.l.
(non firmata in quanto inoltrata via email)